



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61

SEDUTA DEL 26-11-2019

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: ADESIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE OSPEDALI STORICI (ACOS).

Su proposta del Presidente: Arch. Marco Giachetti

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agno

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 9 pagine di cui n. 6 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1893/2019 all.]

Pratica trattata dal responsabile Servizio Beni Culturali: dott. Paolo Galimberti





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è uno degli ospedali tra i più antichi d'Italia, fondato nel 1456 dal duca Francesco Sforza, la cui storia secolare racchiude un patrimonio artistico, culturale e rurale di inestimabile valore, che oggi si racconta attraverso molteplici forme e luoghi;

PRESO ATTO che, nell'ala secentesca che ospitava l'antico ospedale si sono conservate le splendide sale capitolari, oggi sede dell'Archivio storico. Dello stesso periodo sono la Cripta e la Chiesa dell'Annunciata, che custodisce una preziosa pala d'altare. L'attiguo museo ospita una selezione dei ritratti dei benefattori dell'Ospedale, capolavori dell'arte pittorica lombarda dal Seicento ai giorni nostri; il complesso comprende anche una delle Biblioteche storiche di medicina tra le più grandi d'Europa e un'ampia collezione di strumenti sanitari.

RITENUTO importante, per la Fondazione IRCCS, attivare azioni improntate alla valorizzazione e conoscenza del proprio patrimonio culturale ed artistico;

RICHIAMATI i rapporti intercorsi tra la AUSSL 3 Veneto e il Servizio Beni Culturali della Fondazione IRCCS (*riepilogati in nota del 23 ottobre 2019, prot. E 0024773 del 22.11.2019*), con cui si propone alla nostra Fondazione di aderire, quale socio fondatore, all'Associazione Culturale Ospedali Storici (ACOS), insieme alla Fondazione S. Maria Nuova - ASL Toscana di Firenze e alla Scuola grande di San Marco di Venezia - AUSSL 3 Serenissima ospedale civile SS. Giovanni e Paolo;

VISTA la bozza di statuto dell'Associazione Culturale Ospedali Storici (ACOS), inviatoci dalla AUSSL 3 Serenissima ospedale civile SS. Giovanni e Paolo, con nota dell'8 novembre 2019 (prot. E. 0024228 del 19.11.2019);

RILEVATO che la predetta Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche e dei loro patrimoni artistici e culturali;
- elaborare modelli e strumenti di gestione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale ed artistico delle realtà sanitarie ed ospedaliere;
- promuovere le collezioni museali delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;
- creare sinergie, reti e opportunità di collaborazione tra le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;
- porsi come punto di riferimento per le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche che intendano organizzare la valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del loro patrimonio culturale ed artistico,

ATTESO l'interesse della Fondazione IRCCS ad aderire all'Associazione Culturale Ospedali Storici (ACOS) al fine di sviluppare forme di valorizzazione del proprio patrimonio in sinergia con altre realtà sanitarie ed ospedaliere;





Il Consiglio di Amministrazione

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo schema di Statuto dell'Associazione Culturale Ospedali Storici (ACOS), allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di condividere l'adesione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico alla predetta Associazione Culturale Ospedali Storici (ACOS);
3. di nominare quale rappresentante della Fondazione IRCCS nel Consiglio Direttivo dell'Associazione il dirigente responsabile del Servizio Beni Culturali;
4. di stabilire che eventuali costi o quote annuali di partecipazione a carico della Fondazione IRCCS avranno come fonte di finanziamento le risorse attinenti il Servizio Beni Culturali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRARMI IN VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 26 NOV. 2019 0061



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
OSPEDALI STORICI
(ACOS)



Art. 1.

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Culturale Ospedali Storici (ACOS)"
"ACOS" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Firenze.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 2.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:
diffondere la conoscenza delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche e dei loro patrimoni artistici e culturali;
elaborare modelli e strumenti di gestione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale ed artistico delle realtà sanitarie ed ospedaliere;
promuovere le collezioni museali delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;
creare sinergie, reti e opportunità di collaborazione tra le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;
porsi come punto di riferimento per le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche che intendano organizzare la valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del loro patrimonio culturale ed artistico.

Art. 3.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
 attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti sulle tematiche di interesse per le finalità associative;
 attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi
L'associazione è offerta a tutti gli enti e le aziende sanitarie ed ospedaliere attive, pubbliche o private dotate di patrimonio artistico e/o culturale, soggetti museali, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti

La partecipazione è gratuita salvo quanto disposto dall' articolo 8



Art. 5.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Comitato Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

La mancata ammissione deve essere motivata.

Art. 6.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto

Tutti gli associati hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione..

Vale il principio del voto singolo, tutti gli associati hanno pari diritto di voto.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie od espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

I Soci sono espulsi nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione degli associati radiati per morosità, quando prevista la quota associativa, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci

Art. 8.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;



- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- ogni altro tipo di entrate

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può definire una quota annuale per sostenere il funzionamento dell'associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge .

Art. 9.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale

Art. 10.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il revisore;
- il Comitato Scientifico;

Art. 11.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ associati per modifiche statuto, scioglimento e per le operazioni straordinarie.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Delle delibere assembleari è tenuto a cura del Consiglio direttivo apposito verbale.



L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali gli associati potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Art. 12.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il revisore e il Comitato Scientifico;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno;

- approvare su proposta del Consiglio direttivo eventuali quote annuali

L'assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello Statuto
- la trasformazione dell'associazione
- lo scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13.

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea per gravi inadempienze del suo operato con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio,

l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- disciplinare l'ammissione degli associati,
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15.

Il presidente dura in carica in osservanza del disposto dell'art. 13 del presente statuto ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente

Art. 16.

Il revisore è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Resta in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 personalità individuate dall'assemblea in grado di contribuire fattivamente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. L'assemblea al momento della nomina individua il Presidente del Comitato Scientifico. Dura in carica tre anni.

Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe.



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (disposizione inderogabile ex art.21, c.3, del codice civile.).

Art. 19.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20.



L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e non, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Art. 21.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.